



www.centrostudicostamagna.it

Evoluzione del documento scritto

Il documento scritto non raggiunse mai nel mondo romano-bizantino una sua piena maturità o perfezione, poiché l'epoca romano-classica, repubblicana e del primo impero è contrassegnata dalla quasi esclusiva oralità della negoziazione privata.

Lo scriba del documento non poteva attribuire ad esso garanzia di autenticità, e perciò la scrittura poteva avere una funzione probatoria sussidiaria rispetto al rito orale costitutivo del negozio, e valere come una delle tante prove, davanti al giudice. In età repubblicana, mediante il deposito (insinuatio) del documento presso gli archivi delle curie municipali, la scrittura comincia ad assumere maggior valore, ma bisogna arrivare sino a Giustiniano (Novelle degli anni 528-538 d.C.) per far sì che la scrittura diventi elemento necessario per la validità del negozio privato, anche se non acquisisce ancora valore dispositivo ed esecutivo.¹

Nei territori del Nord e del Centro della penisola che, a partire dalla discesa dei Longobardi (568 d.C.), vedono in pratica la scomparsa della civiltà giuridica romana, per ben due secoli si ha quasi un'eclissi totale della documentazione scritta.

Quando lo scritto ricompare timidamente, nel sec.VIII, le sue caratteristiche sono profondamente diverse. E' un documento rozzo ed approssimativo, largamente debitore verso le consuetudini germaniche, anche se il suo latino barbarico si rifà, spesso impropriamente, a formule di diritto romano. L'intervento dello scriba non attribuisce particolare credibilità alla scrittura ma costituisce un semplice ausilio in un ambiente di diffuso analfabetismo.²

¹ M.AMELOTTI – G.COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma, 1975, *L'età romana*, pp.5-16. Sia la mancipatio che la stipulatio, atti da cui scaturiva rispettivamente il trasferimento di beni e la nascita di obbligazioni, si fondavano sul simbolismo dell'azione rituale e sulla presenza di testimoni.

² Il giudice, anche in caso di presentazione del documento (ostensio chartae), preferiva talvolta rimettere il verdetto a prove ritenute più attendibili, quali il giuramento, il giudizio di Dio o la stesso duello fra i contendenti.

Il momento decisivo della rivoluzione documentaria si verifica attorno alla metà del XII secolo, nel pieno del fiorire della civiltà comunale.

Fattore determinante è la rinascita della civiltà urbana che si realizza nell'Italia centro-settentrionale, cui fa riscontro lo sviluppo delle attività produttive e dei commerci. La città assume la fisionomia di un mercato dedito in permanenza allo scambio di merci e di servizi, uno scenario in cui si muovono artigiani, mercanti e professionisti che producono, vendono, comprano e si associano liberamente in imprese.

Dal punto di vista politico, è in quest'epoca che, stante la crisi delle maggiori e universali potenze della Chiesa e dell'Impero, viene alla ribalta il comune cittadino, la città-stato con le sue forti autonomie, con i suoi privilegi e le sue libertà, con le sue magistrature, espressione delle classi sociali emergenti.

Il rinascimento culturale, con il sorgere delle Università, inoltre, riporta in auge il patrimonio della civiltà giuridica romana compendiata nel Corpus Iuris, innescando un processo di rinnovamento degli studi e una ripresa della scienza del diritto, al servizio delle nuove esigenze della civiltà comunale.

Nel campo negoziale i contratti si moltiplicano ed arricchiscono, superando l'angusto orizzonte delle fattispecie conosciute dal mondo antico, fino a creare nuovi schemi (cambio, commenda, deposito irregolare, rapporti societari, lettere di cambio etc.) adeguando le forme giuridiche alle necessità del nuovo organismo socio-economico.

Rapidamente il ricorso alla documentazione scritta diventa un'esigenza imprescindibile e la scrittura assume un altissimo valore, significa certezza di rapporti, sicurezza di adempimenti, rispetto di scadenze contrattuali. Tutto ciò è reso possibile attraverso un salto qualitativo del documento notarile che, da semplice mezzo di prova, si trasforma in atto esecutivo assistito da pieno valore certificatorio fino a prova di falso.

Il notaio diventa il depositario della potestà certificatoria, l'autorità capace di dare pubblica fede al documento per il semplice fatto di averlo scritto e sottoscritto.

Esamineremo in seguito il processo storico-giuridico attraverso cui si arrivò ad attribuire al notaio ed ai documenti da lui confezionati questa particolare caratteristica.

